



# COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 119 DEL 23/12/2020

**OGGETTO:** VERTENZA BUONFRATE MARIA TERESA C/COMUNE. APPROVAZIONE TRANSAZIONE

L'anno **2020** addì **23** del mese di **dicembre** alle ore **11:15** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

		Presente	Assente
<b>1 Angelo MARASCO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Si</b>	
<b>2 Mariangela PRESTA</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Si</b>	
<b>3 Valentina FINA</b>	<b>Assessore</b>		<b>Si</b>
<b>4 Teresa DONATEO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>	
<b>5 Gianluca ZURLO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Si</b>	

Partecipa alla seduta **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Teresa BAX**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO dott. Angelo Marasco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi legalmente espressi,

### DELIBERA

- Di approvare la proposta medesima, avente l'oggetto suindicato ed entro trascritta;
- Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

**PREMESSO CHE** la sig.ra Buonfrate Maria Teresa dipendente di questo Ente, inquadrata nella cat. B P.E. B/6, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Matteo con studio in San Donaci, ha presentato ricorso ex artt. 409 e 414 del c.p.c., innanzi al Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del Lavoro al fine di vedersi accolte le seguenti conclusioni:

- disapplicare la graduatoria definitiva per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1.1.2017, approvata con determinazione dirigenziale n. 7 del 2.2.2018;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad un punteggio superiore a quello attribuito con la determinazione prima dedotta;
- per l'effetto, ordinare al comune di San Donaci di riformulare la graduatoria impugnata, con l'inserimento della ricorrente nella prima posizione risultante in virtù del maggiore punteggio, dichiarandola vincitrice della selezione per la progressione economica orizzontale a far data dal 1.1.2017 con il conseguente inquadramento nella fascia B/6 ed il corrispondente trattamento economico;

**CONSIDERATO:**

- che il Comune si costituiva in giudizio a ministero dell'Avv. Angelo Vantaggiato con studio in Lecce;
- che con Sentenza n. 1792 del 11.11.20, il Giudice del lavoro di Brindisi, così provvedeva *“accoglie il ricorso e ordina all'amministrazione convenuta di rivalutare la posizione della ricorrente ai fini della progressione economica del 2017, indicata in narrativa, tenendo conto di quanto indicato in motivazione; condanna l'amministrazione alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 1.900,00 oltre accessori di legge per compensi professionali, oltre esborsi del presente procedimento pari a 259,00 euro in favore del procuratore antistatario della ricorrente”*;
- che è intenzione delle parti definire il contenzioso in atto, definendo le conseguenze della Sentenza e risolvere ogni futura, eventuale controversia direttamente e/o indirettamente nascente dalla Pronuncia n.1792/20;

**VISTA** la bozza di convenzione transattiva allegata alla presente deliberazione, sotto la lett. A) quale parte integrante e sostanziale che:

- da un lato costituisce esecuzione del dispositivo giudiziario, per cui viene riconosciuta alla dipendente la progressione in categoria B/6 con decorrenza 1.1.2017
- e dall'altro regola gli effetti consequenziali della sentenza, e cioè i riflessi sulla progressione effettuata per il passaggio in B/7 con decorrenza 1.1.2019, cui la dipendente non aveva potuto partecipare per effetto della precedente valutazione negativa, effettuata dall'amministrazione, poi emendata dal Giudice;

**RICHIAMATO** il parere legale reso dall'avv. Vantaggiato, allegato al presente provvedimento sotto la lett. B), in cui viene evidenziato:

- che la sentenza del Giudice di prime cure è difficilmente rimovibile, per cui si sconsiglia di interporre appello;

- l'eventuale nuovo giudizio per ottenere il successivo passaggio in categoria B/7 con decorrenza 1.1.2019, vedrebbe l'assolutamente probabilistico risultato positivo della valutazione ed in più costringerebbe l'ente ad altre spese per la rappresentanza in giudizio;
- la vicenda transattiva è effettivamente ridimensionata al solo costo che l'amministrazione dovrebbe sostenere per l'anno 2019, poiché con decorrenza 1.1.2020, l'intera vicenda si riallineerebbe;

**CONSIDERATO CHE** la sig.ra Buonfrate rinuncia ad interessi, rivalutazione e ad ogni altra voce indennitaria o di danno ipoteticamente conseguente al pronunciato di cui alla sentenza prima dedotta;

**EVIDENZIATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1965 del codice civile la transazione viene definita come "il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro", per cui, integrando la transazione l'ipotesi di un nuovo contratto e quindi di una obbligazione giuridicamente perfezionata, è a quest'ultima che occorre fare riferimento per accertare se sussistono i presupposti di cui all'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, per attivare l'ordinario procedimento di spesa, il cui impegno ne costituisce la fase preliminare, ne discende che l'amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, previste dall'art. 191 del TUEL e di riportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi;
- la Corte dei Conti, in riferimento alle ipotesi di accordo transattivo con cui possono essere definite le controversie legali, si è espressa ripetutamente chiarendo che: " tali fattispecie non possono essere ricondotte al concetto di debito fuori bilancio, presupponendo, per la loro stessa natura, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere tanto la nascita dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento, conseguentemente l'assunzioni delle obbligazioni derivanti dalle transazioni devono essere riportate alle ordinarie procedure contabili di spesa e, come tali non legittimano alcuna ipotesi di riconoscimento di tale tipologia di spesa alla stregua dei debiti fuori bilancio" (Corte dei Conti Toscana parere n. 30/2008; Puglia parere n. 106/2009; Piemonte delibera n. 75/2012; Toscana deliberazione n. 132/2010 contenente la "Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia");
- è stato inoltre chiarito, delimitando così l'esatta portata dell'art. 239 del TUEL in ordine al parere dell'organo di revisione prescritto in materia di transazioni, che lo stesso è obbligatorio solo sugli accordi che investono profili di competenza del consiglio comunale, quali, tra gli altri assunzioni di impegni spesa pluriennali, anche alla luce del ruolo di collaborazione con il consiglio che l'organo di revisione riveste ai sensi del citato articolo 239 del TUEL (Corte dei Conti sezione di controllo Piemonte – delibera n. 345/2013; Corte dei Conti sezione di controllo Liguria – parere 5/2014);

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del d.lgs. N. 267 del 18.08.2000;

## PROPONE

1. **DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 1792 del 11.11.20, con cui il Giudice del lavoro di Brindisi, ha accolto *il ricorso della dipendente signora Teresa Buonfrate, ed ha ordinato all'amministrazione convenuta di rivalutare la posizione della ricorrente ai fini della progressione economica del 2017....."*;
2. **DI APPROVARE** preliminarmente l'allegata "bozza" di convenzione transattiva a titolo di "mero atto di indirizzo" all'ufficio contenzioso e, ciò, beninteso, nelle sue linee essenziali, ossia con ampia facoltà dello stesso di modificarlo e/o integrarlo secondo le necessità;
3. **DI PRECISARE** contestualmente che le assunzioni di obbligazioni derivanti dalle transazioni non rientrano nelle ipotesi di riconoscimento di debito fuori bilancio ma devono essere rapportate alle ordinarie procedure contabili di spesa, in quanto, così come chiarito dalla Corte dei Conti in diverse pronunce (richiamate in narrativa), la definizione transattiva di posizioni debitorie, presuppone la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, rendendo possibile prevedere tanto la nascita dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento
4. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del I Settore di provvedere:
  - all'assunzione del relativo impegno spesa sulla base e nei limiti degli accordi intervenuti;
  - alla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
  - alla liquidazione di quanto stabilito in accordo;
5. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Maria Grazia Bilotta.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

**IL SINDACO**  
F.to dott. Angelo Marasco

**Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Teresa BAX

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

- La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
 La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

**Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa Teresa BAX

---

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 23/12/2020 al 07/01/2021 (Rep. n. **1411**), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 23/12/2020

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott.ssa Teresa BAX

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci. Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

---

San Donaci, 23/12/20

---